

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo

ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO IL 16 APRILE 2012

TRA

LE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI L'AQUILA, CHIETI, PESCARA E TERAMO

E

ANAS SPA

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

La Prefettura – U.T.G. – di L'AQUILA, nella persona del Prefetto

La Prefettura – U.T.G. – di CHIETI, nella persona del Prefetto

La Prefettura – U.T.G. – di PESCARA, nella persona del Prefetto

La Prefettura – U.T.G. – di TERAMO, nella persona del Prefetto

Anas S.p.A., in persona del Responsabile Unità Protocolli di Legalità;

VISTO

- Il Protocollo di Legalità, stipulato in data 16 aprile 2012, tra le Prefetture di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e L'Anas SpA;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica.

CONSIDERATA

- la necessità di aggiornare i riferimenti normativi alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. ;
- che le disposizioni del protocollo di legalità incompatibili con le norme del D.Lgs. n.159/2011 si intendono abrogate;
- l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n.114 di conversione del D.L. n. 90/2014;
- la Delibera Cipe, 3 agosto 2011 , n.58;

VALUTATA

- la necessità di dare corso ad iniziative che sono in linea con il complesso di norme che hanno via via dotato l'ordinamento di strumenti di prevenzione dei fenomeni corruttivi sempre più incisivi, nella piena consapevolezza che la sola azione di contrasto non è sufficiente a salvaguardare gli interessi collettivi e i diritti costituzionalmente garantiti;
- anche la necessità di meglio definire e puntualizzare l'attivazione delle modalità di controllo, di cui all'art.6 del Protocollo di Legalità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Come da previsione contenuta nella Delibera Cipe, 3 agosto 2011, n.58, l'art. 2, comma 4, del Protocollo di Legalità è sostituito dal seguente: “

La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS – che verserà su apposito conto corrente fruttifero – e da questo posta a disposizione dell'appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale pari al 60% è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del protocollo, secondo le indicazioni che i Prefetti competenti, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, farà all'uopo pervenire”.

ART. 2

Criteri per l'attivazione del “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei sub cantieri”.

1.L'Anas si impegna a segnalare alle Prefetture, in ragione dei lavori di propria competenza, eventuali criticità o anomalie riscontrate sia in fase di gara d'appalto, successivamente, sia in quella di cantierizzazione, a seguito delle quali le Prefetture valuteranno la necessità di attivare il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei sub cantieri” di cui all'art. 6 del Protocollo di Legalità.

2. L'ANAS si impegna, d'intesa con il soggetto appaltatore, a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, sulla base dei dati acquisiti dall'appaltatore e dagli aventi causa, una banca dati WEB, relativa alle imprese della filiera che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, che verrà popolata, segnatamente, dall'appaltatore o dagli aventi causa.

La stessa banca dati sarà accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte delle Prefetture, del Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituito presso le Prefetture, dalle Forze di Polizia territoriali e dagli altri soggetti istituzionali

interessati da attività di monitoraggio e verifica. A tal fine l'appaltatore inserirà nella Banca Dati i dati aggiornati. Il flusso delle informazioni dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema:

a) Anagrafe degli Esecutori relativa a tutti gli operatori economici della filiera dell'opera da definire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010, dati essenziali sull'assetto societario e riferibile anche al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere, che contiene il "Settimanale di cantiere" o di subcantiere, concernente l'annotazione degli elementi acquisiti per la sicurezza e la legalità nel cantiere, riferimenti a situazioni o indicazioni utili a tracciare la vita delle aree di lavoro e dei soggetti della filiera.

3. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 5% del valore del contratto o subcontratto stesso, salvo il maggior danno. L'impiego di tutte le somme, comunque derivanti dall'applicazione di sanzioni, deve avvenire secondo le indicazioni che i Prefetti faranno pervenire, sentito il CCASGO. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati, sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.

ART. 3

Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

1. In occasione delle gare che saranno indette per la realizzazione di lavori stradali e autostradali da realizzare nella Regione Abruzzo, la Stazione Appaltante si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1 "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";

b) Clausola nr.2 : "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto n.114.

L'Aquila, 17 Settembre 2015

Il Prefetto di L'Aquila
(Dott. Francesco Alecci)

Il Viceprefetto Vicario di Chieti
(Dottoressa Domenica Calabrese)

Il Prefetto di Pescara
(Dott. Vincenzo D'Antuono)

Il Prefetto di Teramo
(Dott. Valter Crudo)

Il Direttore
Unità Legalità e Trasparenza ANAS S.p.A.
(Dott. Giancarlo Perrotta)

ORIGINALE AGLI ATTI